



Servizio Legale e Contenzioso

LEX FOR ARNAS



L'Osservatorio giuridico dell'ARNAS "Garibaldi" di Catania

2^a edizione, Settembre 2025

SOMMARIO

DIRITTO PENALE

Accesso abusivo a sistema informatico e violazione della corrispondenza per l'operatore di sistema che accede illecitamente ai contenuti della corrispondenza elettronica riservata.

(Corte di cassazione, Sezione V Penale, sentenza n. 23158/2025, depositata il 20 giugno 2025)

Il commento (a cura della Dott.ssa Giorgia Fallica)2-3

DIRITTO CIVILE

Risarcimento del danno – accertamento del nesso causale – patologie preesistenti – concause concorrenti nella determinazione del danno.

(Cassazione Civile - Sez. III - ordinanza n. 17006 del 24.06.2025)

Il commento (a cura della Dott.ssa Elisa Landi)4-5



L'Osservatorio giuridico dell'ARNAS "Garibaldi" di Catania

DIRITTO PENALE

Accesso abusivo a sistema informatico e violazione della corrispondenza per l'operatore di sistema che accede illecitamente ai contenuti della corrispondenza elettronica riservata.

(Corte di cassazione, Sezione V Penale, sentenza n. 23158/2025, depositata il 20 giugno 2025)

Con la sentenza in epigrafe la Corte di cassazione, Sezione V Penale, è tornata a pronunciarsi sul perimetro punitivo dei delitti di **accesso abusivo a sistema informatico e violazione della corrispondenza** esaminando un caso, tutt'altro che infrequente in ambito aziendale, di illecita intromissione nel sistema di posta elettronica altrui per finalità del tutto estranee agli interessi fisiologici dell'attività di impresa.

La sentenza, ancora una volta, ribadisce il principio secondo il quale la riservatezza delle comunicazioni tra dipendenti dell'azienda, oltre alla tutela giuslavoristica che presiede al fisiologico svolgimento dei rapporti di lavoro, è presidiata anche da un apparato sanzionatorio di carattere penale, che punisce la condotta di illecita intromissione nella sfera privata del lavoratore.

Ricade quindi sulla difesa l'onere processuale di allegazione ed articolazione della prova testimoniale, documentale, o di natura tecnica con nomina di un consulente informatico, del fatto liberatorio che configura una scriminante, sotto il profilo dell'esercizio di un diritto superiore, rispetto al fatto astrattamente illecito.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, i giudici del primo e del secondo grado del giudizio avevano, con giudizio concorde, condannato l'imputato, rinviato a giudizio per il reato di accesso abusivo a sistema informatico, per essersi, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, introdotto abusivamente nel sistema al

fine di prendere cognizione del contenuto della corrispondenza riservata riferita alle trattative delle società per la revoca del precedente amministratore.

Il reato informatico in questione è previsto e punito dall'art. 615 ter cod. pen. ed era stato qualificato come *aggravato* sia perché commesso dall'imputato nella sua qualità di *operatore del sistema*, sia in relazione al *danneggiamento* del sistema informatico dovuto a un cambio password che aveva impedito la normale consultazione della posta elettronica da parte dei titolari dei singoli account.

La medesima condotta illecita aveva determinato, altresì, la consumazione del delitto di violazione della corrispondenza (art. 616, commi primo e quarto cod. pen.) per avere l'imputato illecitamente preso cognizione del contenuto della corrispondenza telematica riservata.

Con il ricorso per cassazione l'imputato aveva dedotto, tra i vari motivi di doglianza, l'insussistenza del reato di accesso abusivo a sistema informatico perché i messaggi scaricati erano stati selezionati secondo un criterio temporale preciso e proporzionato, propedeutico a un legittimo controllo e comunque nessun messaggio è stato diffuso a terzi o utilizzato altrimenti.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso ripercorrendo diversi segmenti giurisprudenziali.

In primo luogo, la Corte di Cassazione ha chiarito gli elementi costitutivi del reato di accesso abusivo a sistema informatico e la punibilità anche dell'operatore autorizzato a gestirlo ricordando che *"La giurisprudenza di questa Corte a Sezioni Unite, in una pronuncia anteriore rispetto all'accadimento dei fatti in contestazione, modificando il precedente orientamento, ha stabilito che integra il delitto previsto dall'art.*



L'Osservatorio giuridico dell'ARNAS "Garibaldi" di Catania

615- ter cod. pen. l'accesso di colui che, pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto per delimitarne l'accesso, acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee rispetto a quelle per le quali la facoltà di accesso gli è attribuita. (Sez. U, n. 41210 del 18/05/2017, Savarese, Rv. 271061 – 01)".

Nel caso di specie la Corte territoriale con motivazione immune da vizi aveva chiarito che le attività informatiche poste in essere dall'imputato non costituivano generici controlli volti a verificare la diligenza nell'espletamento della sua attività lavorativa, ma costituivano un "controllo difensivo in senso stretto" che, avuto riguardo all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori, può essere svolta solo a condizione che siano rispettati i principi di proporzionalità e ragionevolezza del trattamento dei dati personali dei lavoratori.

Per la Suprema Corte, la sentenza impugnata ha operato buon governo di detti principi, dal momento che ha indicato le circostanze di fatto che permettevano di ritenere l'accesso privo dei requisiti di ragionevolezza e proporzionalità:

- l'accesso alla posta elettronica aziendale ha riguardato anche un ex dipendente della società, per visualizzare la corrispondenza;
- è avvenuto scaricando 1542 messaggi.

A ciò si aggiunga, che nel caso di accesso abusivo ad una casella di posta elettronica protetta da "password", è configurabile **il delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico** che **concorre con quello di violazione di corrispondenza**, in relazione all'acquisizione del contenuto delle "mail" custodite nell'archivio (Sez. 5, n. 18284 del 25/03/2019, Zumbo, Rv. 275914-01).

La modifica della password configura l'aggravante del danneggiamento al sistema informatico poiché, secondo la Corte, nel caso di modifica della "password" d'accesso alla casella di posta elettronica e delle credenziali di recupero della medesima, si determina l'alterazione di una componente essenziale del sistema informatico che lo rende temporaneamente inidoneo al funzionamento. (Sez. V, n. 46076 del 15/11/2022, Perna, Rv. 283814).

Nel caso di specie la modifica apportata al sistema, pur se reversibile, ha egualmente impedito l'utilizzo dell'applicativo agli altri utenti attivi sulla piattaforma aziendale per un lungo periodo.

Autore: Dott.ssa Giorgia Fallica, Collaboratore Amministrativo Professionale – Servizio Legale e Contenzioso ARNAS "Garibaldi"



L'Osservatorio giuridico dell'ARNAS "Garibaldi" di Catania

DIRITTO CIVILE

Risarcimento del danno – accertamento del nesso causale – patologie preesistenti – concause concorrenti nella determinazione del danno.

(Cassazione Civile - Sez. III - ordinanza n. 17006 del 24.06.2025)

“In tema di risarcimento del danno alla salute, la preesistenza della malattia o menomazione in capo al danneggiato costituisce una concausa naturale dell'evento di danno che, concorrendo con il fatto illecito, non rileva ai fini della determinazione del grado di invalidità permanente né nella liquidazione del danno, salvo il caso in cui essa si configuri come menomazione "concorrente" e non rispetto ai postumi dell'illecito”.

Con l'ordinanza in epigrafe, la Suprema Corte di Cassazione, ha ribadito alcuni importanti principi in tema di risarcimento del danno da responsabilità medica.

In particolare, la vicenda clinica sottoposta all'esame dei giudici, riguardava un minore che, a seguito di un intervento chirurgico di osteotomia sovracondiloidea antivalgo effettuato nel 2002, subiva un accorciamento dell'arto inferiore destro di circa 4 cm.

Il Tribunale in primo grado aveva escluso la responsabilità dei sanitari attribuendo l'esito negativo a due fratture pregresse, risalenti al 2001.

In appello, invece, veniva accertata la responsabilità del medico e della struttura, ma il risarcimento del danno veniva liquidato in misura ridotta (45%) ritenendo, i giudici d'appello, la patologia pregressa del paziente parzialmente causale, senza tuttavia motivare come essa avesse inciso sull'invalidità permanente.

Avverso la sentenza d'appello promuovevano ricorso i genitori del minore, i quali, tra i vari motivi di doglianza, lamentavano la mancata liquidazione del danno biologico come danno differenziale.

Orbene, la Suprema Corte di Cassazione ha accolto il ricorso promosso in via principale dai ricorrenti, ritenendo viziata la sentenza d'appello, non avendo il giudice di secondo grado motivato il procedimento logico giuridico sulla base del quale ha ritenuto risarcibile il danno biologico nella misura ridotta del 45%.

Ed invero, ai fini di una corretta liquidazione del danno risarcibile, affermano i Giudici di legittimità, sarebbe stato necessario verificare, con accertamento in concreto ed ex post se la lesione derivante dall'intervento errato concorresse o meno ad aggravare la situazione del minore nelle sue conseguenze permanenti derivanti dalla dismetria dell'arto.

In tema di accertamento del nesso di causalità giuridica è necessario, infatti – chiarisce la Cassazione - procedere con un giudizio controfattuale, ovvero stabilire con il metodo c.d. della “prognosi postuma” quali sarebbero state le conseguenze dell'illecito in assenza della patologia preesistente.

Se tali conseguenze possono teoricamente ritenersi pari sia per la vittima reale, sia per un'ipotetica vittima perfettamente sana prima dell'infortunio, dovrà concludersi che non vi è alcun nesso di causa tra preesistenze e postumi, i quali andranno perciò valutati e quantificati come se a patirli fosse stata una persona sana.

In tal caso, pertanto, sul piano medico legale il grado di invalidità permanente sofferto dalla vittima andrà determinato senza aprioristiche riduzioni, ma apprezzando l'effettiva incidenza dei



L'Osservatorio giuridico dell'ARNAS "Garibaldi" di Catania

postumi sulle capacità, idoneità ed abilità possedute dalla vittima prima dell'infortunio.

Pertanto, alla luce dei suddetti principi giurisprudenziali, la Corte di Cassazione ha **censurato l'automatismo** applicato dal giudice d'appello nella riduzione del risarcimento e ha ribadito il principio per cui **ogni decurtazione deve essere motivata in modo rigoroso**, sulla base di **una perizia medico-legale** che accerti l'incidenza della malattia pregressa secondo un **criterio controfattuale**.

La riduzione del risarcimento, afferma la Corte, è ammissibile solo se si accerta, con il criterio della prognosi postuma, che il pregiudizio residuo sarebbe comunque derivato dalla patologia preesistente, anche in assenza dell'errore medico.

Autore: Dott.ssa Elisa Landi, Collaboratore Amministrativo Professionale – Servizio Legale e Contenzioso ARNAS "Garibaldi".